

Sanatoria colf e badanti extraUE: ulteriori indicazioni

E' in discussione in Parlamento la conversione in legge del Decreto Legge n.78/2009 "provvedimenti anticrisi" che contiene un articolo dove è prevista la "regolarizzazione" dei rapporti di lavoro domestico (colf e badanti) irregolari. Conseguenza del provvedimento sarà la "sanatoria" rispetto al soggiorno (cioè il rilascio del permesso di soggiorno) dei lavoratori stranieri che i datori di lavoro dichiareranno essere impiegati all'atto della denuncia.

Dal testo - che può ancora essere modificato - si possono trarre alcune prime indicazioni sulla regolarizzazione dei lavoratori, cittadini di paesi extra UE, privi di permesso di soggiorno.

Il provvedimento è una risposta alle ripetute richieste di sanatoria per i lavoratori immigrati irregolari e per i datori di lavoro presso cui sono occupati, e vorrebbe rendere meno traumatica l'incipiente entrata in vigore delle norme del "Pacchetto Sicurezza" fortemente punitive nei confronti degli stranieri regolari ed irregolari.

Questa "sanatoria 2009" - limitata peraltro ai soli lavoratori domestici - ricalca in gran parte le condizioni e le procedure previste per la sanatoria 2002 contenute nella legge "Bossi- Fini".

Sanatoria dei lavoratori domestici non comunitari - Istruzioni per l'uso

E' il datore di lavoro che dichiarando il rapporto di lavoro irregolare consente la regolarizzazione del lavoratore straniero.

Nel caso in cui si tratti di assistenza a persona non autosufficiente (badante) la procedura può essere attuata anche da un familiare anche non convivente.

I soli stranieri che possono essere sanati sono quelli che sono impiegati nel lavoro domestico (colf e badanti).

Ogni datore di lavoro può regolarizzare un (1) rapporto di lavoro domestico (colf, o altra mansione di lavoro domestico) e non più di due (2) rapporti di lavoro di assistenza a persona (badante).

Il rapporto di lavoro dovrà sussistere alla data di presentazione della domanda ed essere iniziato non dopo il 30 marzo 2009.

Se il datore di lavoro è straniero non comunitario allora deve essere in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cioè di carta di soggiorno).

Se la denuncia riguarda la mansione di collaboratore familiare (e quindi non l'assistenza alla persona / badante) allora il datore di lavoro deve dimostrare - da dichiarazione - un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro annui ovvero un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano altri possessori di reddito.

Il rapporto di lavoro deve prevedere una retribuzione (stipendio) non inferiore a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro domestico e l'orario di lavoro settimanale non deve essere inferiore a 20 ore.

Se la denuncia riguarda la mansione di assistenza alla persona (badante) allora è necessaria la certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale che attesti la non autosufficienza anche parziale del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità.

La richiesta di regolarizzazione dovrà essere presentata - a partire dal 1 settembre e fino al 30 settembre 2009 - unicamente via internet e sarà indirizzata allo Sportello Unico per l'Immigrazione. Prima della richiesta dovrà essere pagato - dal datore di lavoro - un contributo di 500 euro a lavoratore.

Per i datori di lavoro che hanno presentato richiesta di assunzione al lavoro domestico (attraverso il decreto flussi nel dicembre 2007) e sono ancora in attesa, la denuncia di lavoro irregolare comporta la rinuncia e l'archiviazione della pratica di nulla osta autorizzativo al lavoro.

Il lavoratore straniero deve essere in possesso di passaporto valido.

E' escluso dalla sanatoria il cittadino straniero:

- a) destinatario di un provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
- b) che risulti, sulla base di elementi di fatto, persona abitualmente dedita a traffici delittuosi; ovvero la cui condotta ed il tenore di vita debba far ritenere, sulla base di elementi di fatto, che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; ovvero il cui comportamento debba far ritenere, sulla base di elementi di fatto, che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
- c) indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".
- d) segnalato, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- e) condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

Chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni incorre in reato penale. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei anni.

22.07.2009